

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato il Regolamento (CE) n. 491 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), il quale prevede:

- all'art. 3, comma 1, l'abrogazione del Regolamento 479/2008 e che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso regolamento;
- all'art. 4, che esso si applica a decorrere dal 1 agosto 2009;

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 479/2008 in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 491/2009 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Preso atto che l'articolo 6, paragrafo 4, ultimo comma del regolamento (CE) n. 607/2009 prevede, tra l'altro, che i prodotti, purché previsto dal disciplinare di produzione, possano essere elaborati in vini spumanti a denominazione di origine protetta o in vini frizzanti a denominazione di origine protetta e imbottigliati al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, se tale pratica era in uso anteriormente al 1° marzo 1986;

Considerato che tale previsione è stata inserita nel disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Prosecco", come indicato in particolare nel parere rilasciato dal Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine del vino "Prosecco" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2009 e nel successivo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 luglio 2009 "Riconoscimento DOC Prosecco", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 29 luglio 2009;

Dato atto che con nota assunta agli atti del Servizio Produzioni Vegetali al protocollo PG/2009/0190283 del 28/08/2009 è stato chiesto da parte di un'impresa enologica con sede in Emilia-Romagna di considerare quale pratica tradizionale nella regione la produzione di vini spumanti e frizzanti da vini di base provenienti in particolare dal Veneto, rientranti nella tipologia "Prosecco" in quanto esistente anteriormente al 1° marzo 1986;

Atteso che agli atti del Servizio Produzioni Vegetali sono conservate le domande di deroga presentate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali da altri stabilimenti con sede in regione al fine di ottenere la deroga all'elaborazione del vino a denominazione d'origine "Prosecco", confermando che tale attività si inserisce in un contesto produttivo determinato da aziende vinicole - diffuse sul territorio regionale in particolare nelle province di Modena e Reggio-Emilia - che svolgono un ruolo di notevole rilievo in termini di qualità, immagine e sviluppo tecnologico oltre a essere presenti sui mercati internazionali con produzioni di vini spumanti;

Considerato che:

- è stata prodotta, a supporto sia della richiesta alla Regione sia della richiesta di deroga presentata al MIPAAF, apposita documentazione comprovante la diffusione in Regione, in particolare nelle province di Modena e Reggio-Emilia, di tale pratica prima del 1° marzo 1986, anche per effetto dei diffusi rapporti commerciali tra questa zona e il bacino del Veneto e del Nord Est d'Italia, quale area di produzione di vini di base;
- è nota l'importante e tradizionale attività di produzione ed elaborazione in Regione di vini frizzanti e spumanti prodotti da vini di base provenienti anche dal Veneto e dal Nord Est d'Italia, compresa la tipologia "Prosecco";

Ritenuto, pertanto, opportuno riconoscere quale pratica in uso nella Regione Emilia-Romagna anteriormente al 1° marzo 1986, vista la documentazione agli atti del Servizio Produzioni Vegetali, la produzione ed elaborazione di vini "Prosecco"

Viste, infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 in data 29 dicembre 2008;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

#### DELIBERA

1. di dare atto, per le motivazioni che qui si intendono richiamate, che in Regione Emilia-Romagna era in uso anteriormente al 1° marzo 1986 la pratica di elaborazione ed imbottigliamento di vini spumanti e frizzanti prodotti da vini di base provenienti da diverse zone d'Italia, in particolare dal Veneto e dal Nord Est d'Italia, compresa la tipologia "Prosecco";
2. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.